



## Registro Imprese

Dir. n. 04

23 ottobre 2015

**Oggetto: Tasse sulle concessioni governative per le attività regolamentate** (impiantistica – autoriparatori – facchinaggio – pulizia – agente e rappresentante di commercio – agente d'affari in mediazione – spedizioniere e mediatore marittimo).

### Il Conservatore

Preso atto e richiamata la precedente Direttiva n°17, del 08 ottobre 2013, con cui il medesimo ha ribadito l'obbligatorietà del pagamento delle TT.CC.GG. per l'esercizio di tutte le attività qualificate ogniqualvolta si accerti il possesso del requisito professionale abilitante all'esercizio dell'attività di impresa, in ossequio ai precedenti orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate;

Visto l'interpello n°954-364/2014 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – proposto dalla CIDECA Campania con cui si è sostenuto che la tassa sulle concessioni governative non è dovuta nel caso in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese scaturisca dalla presentazione di una SCIA, per la quale non è prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività, come richiesto dall'art. 1, dall'art. 2, comma 1, del DPR n°641/1972;

Visto, inoltre, l'interpello, n°954-422/2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, presentato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, avente ad oggetto il trattamento da riservare ai fini delle tasse sulle concessioni governative all'inoltro della SCIA per l'esercizio delle attività qualificate con cui si è confermato la medesima conclusione dell'inapplicabilità della tassa sulle concessioni governative;

Visto, infine, l'interpello n°904-682/2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e Consulenza - del 13 ottobre 2015, in risposta ad un quesito dell'Unione Regionale delle CCIAA della Lombardia, con cui ha confermato che l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA, ai fini dell'esercizio di una delle attività elencate in oggetto, non avendo natura abilitante, non rientra nelle ipotesi contemplate nell'articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al DPR n°641 del 1972 e, pertanto per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative;



Considerata la competenza dell'Agazia delle Entrate in materia di tributi e diritti erariali e rilevato che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la medesima Agazia, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto, determina regole di condotta per gli uffici ed i contribuenti;

Rilevato che, in relazione alle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione, l'abilitazione allo svolgimento delle attività non deriva dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma dalla presentazione della SCIA correttamente compilata: sicché l'imprenditore è formalmente abilitato in funzione di quest'ultimo adempimento;

Ritenuto di provvedere a riguardo,

### **Dispone**

**di ritenere inapplicabile la tassa sulle concessioni governative in tutti quei casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA avvenga in maniera diretta e previa presentazione di una SCIA (attività regolamentate).**

**In particolare, la tassa sulle concessioni governative è inapplicabile per le attività di: installazione di impianti di cui al Dm n°37/2008 ; autoriparazione di cui alla legge n°122/92; pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui alla legge n°82/94; facchinaggio di cui alla legge n°57/2001; agente e rappresentante di commercio di cui alla legge n°204/85; agente di affari in mediazione di cui alla legge n°39/89; spedizioniere di cui alla legge n°1442/1941; mediatore marittimo di cui alla legge n°478/1968.**

**La presente sostituisce la precedente direttiva n°17/2013 ed ha immediata applicazione.**

**Il Conservatore**

(Dott. Domenico Spagnoli)